

COMUNE DI SORISO

- PROVINCIA DI NOVARA –

CONVENZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI
SEGRETARIA COMUNALE (D.L.vo 18/8/2000 , n. 267 – art. 30).

L'anno duemilaundici , addì del mese di , nella sede
comunale di

Tra:

- il Comune di Pettenasco (cf. 00430240036), legalmente rappresentato dal
Sindaco pro-tempore Sig. Romagnoli Mauro, in esecuzione alla delibera
consiliare n. del , esecutiva ai sensi di legge,

- il Comune di Pisano (cf. 00433320033), legalmente rappresentato dal
Sindaco pro-tempore Sig. Cristina Gian Luigi, in esecuzione alla delibera
consiliare n. del , esecutiva ai sensi di legge,

- il Comune di Soriso (cf. 82001670031), legalmente rappresentato dal
Sindaco pro-tempore Sig. Cavagnino Augusto, in esecuzione alla delibera
consiliare n. del , esecutiva ai sensi di legge,

si conviene quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINE

I Comuni di Pettenasco, Pisano e Soriso nel rispetto del disposto degli art:
30 e 98 comma 3 del D.L.vo 267/2000, nonché dell'art. 10 del DPR 4/12/97
n° 465, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo
coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale,
ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei
suddetti Enti.

ART. 2 – COMUNE CAPO-CONVENZIONE

Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera nei tre Enti.

Il Comune capo-convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Pettenasco, presso il quale è fissata la sede del servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli art. 99 e 100 del D. L.vo 267/2000 nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del DPR 4/12/97 n° 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Il Segretario Comunale, titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, comma 5 , II cpv. del D.P.R. 465/97 e s.m.i., sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Pettenasco nella sua veste di Comune Capo Convenzione , l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo Convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni Convenzionati, provvederà altresì:

- Ad indicare alla competente ex Agenzia il Segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi;
- A richiedere all' ex Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

ART. 3 – RAPPORTO DI LAVORO

Il Segretario Comunale, dipendente dell' ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Pettenasco, Pisano e Soriso.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo Convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo Convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l' ex Agenzia Autonoma.

Considerato che il nuovo C.C.N.L. , disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. prevede l'obbligo della stipulazione del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il

Sindaco del Comune Capo Convenzione il quale agirà in nome e per conto anche dei Sindaci dei Comuni Convenzionati.

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente Convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera nei tre Enti.

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale saranno articolate in modo da assicurare la presenza del funzionario presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale all'articolazione degli apparati burocratici dei quattro Enti.

A tal fine le previste n. 36 ore settimanali lavorative svolte dal Segretario Comunale verranno , di norma, ripartite in

- n. 16 ore a Pettenasco;
- n. 10 ore a Pisano
- n. 10 ore a Soriso

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI

La spesa relativa al trattamento economico (retribuzione) del Segretario Comunale è così distinta:

- 45% a carico del Comune di Pettenasco;
- 27,5% a carico del Comune di Pisano;

27,5% a carico del Comune di Soriso.

Con la stessa proporzione sarà ripartito l'onere per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario per recarsi da un Comune all'altro.

Diversamente, le spese non riferite al trattamento economico e riferite a prestazioni svolte dal Segretario per conto del singolo Comune, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale, tali prestazioni risulteranno essere effettuate.

Il Comune di Pettenasco provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e al recupero, con cadenza trimestrale, della parte di spesa a carico dei Comuni di Pisano e Soriso. A tal fine il Comune di Pettenasco redigerà apposito rendiconto da trasmettersi agli altri Comuni contraenti entro il mese successivo al trimestre e i Comuni di Pisano e Soriso provvederanno al pagamento del dovuto entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

ART. 6 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno, tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- nomina del Segretario Comunale
- revoca del segretario Comunale
- determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio

Parimenti sarà compito dei Sindaci determinare, in accordo con il Segretario Comunale, le concrete modalità di svolgimento del servizio di segreteria comunale in forma associata.

ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Segretario Comunale incaricato del servizio di segreteria in forma associata, spetterà il trattamento economico stabilito dalle vigenti leggi in materia.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per accedere ai Comuni convenzionati in base all'indennità chilometrica la cui quantificazione è stabilita sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo per una economia di spesa e per una maggior efficienza ed efficacia del servizio non essendo i Comuni convenzionati collegati da idonei mezzi di trasporto con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 04.02.1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, comma 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i Comuni convenzionati dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi di legge.

ART. 8 – DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente convenzione decorre dalla data del 1/10/2011, previa accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale e scadrà il

31/12/2016; essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data delle elezioni amministrative, in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo convenzione, salvo diverso accordo tra le parti (e cioè da parte dei Sindaci con conseguente accettazione del Segretario Comunale;
- b. Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare: a questo punto le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle sedi comunali da parte di Segretari Comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei singoli Comuni convenzionati, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione);

- c. scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali facenti parte della convenzione;
- d. recesso unilaterale da adottare con atto deliberativo consiliare, con un preavviso di almeno 4 mesi.

ART. 9 – POSSIBILITA’ DI ESTENSIONE DEL CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

I Comuni aderenti alla Convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente Convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipulazione di ulteriori convenzioni.

ART. 10 – NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall’ ex Agenzia Autonoma per l’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Pettenasco, Pisano e Soriso verrà inviata, a norma dell’art. 10 del D.P.R. 04.12.1997 n. 465, alla Sezione Regionale del Piemonte dell’ ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo, a cura del Comune Capo Convenzione.

IL SINDACO DI PETTENSICO.....

IL SINDACO DI PISANO.....

IL SINDACO DI SORISO.....